



Comune di Lecco

Ordinanza n. 22 del 17 aprile 2018

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

(Art.50, comma 5, del D.lgs.n.267/2000)

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI IGIENICO SANITARI E DI PUBBLICA SICUREZZA DOVUTI:

- ALLO SCARICO DI ACQUE NERE DA TUBAZIONI DANNEGGIATE;
- ALLA PRESENZA DI ESCREMENTI E DI SIRINGHE USATE;
- ALL'ACCUMULO DI RIFIUTI URBANI IN GENERE;
- ALLA PRESENZA DI GIACIGLI DI FORTUNA;

IL TUTTO SU AREE PRIVATE GRAVATE DA USO PUBBLICO (AUTORIMESSA).

A CARICO DI:

- SOC. AURORA S.R.L. DI NOVATE MILANESE (CURATORE FALLIMENTARE AVV. PAOLO PERNIS DI MILANO)
- SOC. SAPAM IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE DI ROMA, IN CONCORDATO PREVENTIVO.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con “ATTO DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO n.3.2 o “AREA BADONI” e CESSIONI DI AREE IN ADEMPIMENTO ALLA CONVENZIONE STESSA” sottoscritto in data 08/11/2002, a rogito rep.n.7614 – racc.n.3780 – dinanzi al notaio Sottocornola di Lecco, sono state asservite all'uso pubblico, a favore del Comune di Lecco (art.7), le aree destinate a parcheggio pubblico previste nel piano attuativo, comprese quelle ubicate nel COMPARTO NORD (Via PALESTRO – VIA G.B.GRASSI – VIA C.SO MATTEOTTI).
- A seguito del sopralluogo esperito in data 09.04.2018, da parte di operatori della Polizia Locale, come da verbale agli atti del comando, negli spazi privati, assoggettati all'uso pubblico, è stata riscontrata *una situazione di grave incuria e degrado dell'area per la presenza di: escrementi umani e siringhe usate; Fuoriuscita di liquami fognari dalle condotte provenienti dal limitrofo insediamento residenziale, Giacigli, coperte, indumenti, scarpe ed altri vestiari, rifiuti di ogni specie, lattine di bevande alcoliche e non, stracci;*
- A seguito del sopralluogo esperito in data 13.04.2018, da parte Dell'ATS Brianza – U.O.S. Igiene e Sanità pubblica di Lecco (prot.n.300017/18 del 13/04/2018), come da verbale agli atti dell'Ufficio PATRIMONIO, oltre alla presenza di giacigli,

siringhe, escrementi ecc., è stata riscontrata *una situazione di carenza igienica ma più in generale di degrado degli spazi privati, non escludendo che tali situazioni possano favorire la presenza di insetti e roditori. Si ritiene, quindi che possa essere applicato quanto previsto dall'art.3.5.9 del Regolamento Locale d'Igiene. L'apertura al pubblico di tali spazi è consentita previa applicazione di detti articoli ... omissis;*

- Che dette aree private, soggette ad uso pubblico, risultano facilmente raggiungibili dall'utenza in genere, e che le vie di fuga dell'intera struttura interessano anche dette spazi e che l'uso improprio rilevato potrebbe costituire un grave pregiudizio, se non addirittura un pericolo, al libero deflusso in caso d'emergenza.

Considerato che tale situazione, oltre a rappresentare una condizione di grave incuria e degrado dell'intera area, favorisce l'isolamento degli spazi già aperti all'uso pubblico (*Area soprastante il parcheggio BROLETTO NORD*) che di fatto, ne impedisce la pacifica fruizione da parte della popolazione residente e dall'utenza in genere, con conseguente favoreggiamento dell'insorgenza di eventuali fenomeni criminosi;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.50, comma 5, del D.lgs.n.267/2000, e s.m.i., che testualmente recita: *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”.* (comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017)

ATTESO che sussistono i presupposti di fatto e diritto necessari a procedere con lo strumento dell'Ordinanza contingibile ed urgente, ed in particolare rilevato sussistente *“un caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale”*, di cui all'art50, comma 5, del D.lgs.n.267/2000, anche alla luce del fatto che in virtù della diffida notificata alla Soc. SAPAM IMMOBILIARE srl di Roma, in concordato preventivo, (ns.prot.n.28671/2018 del 22/03/2018) detti spazi dovranno essere aperti e fruibili al pubblico in condizioni di sicurezza ed igienicità.

DATO ATTO che risultano proprietari dell'immobile in questione, e di cui all'individuazione catastale allegata alla Convenzione urbanistica di cui in premessa, i seguenti soggetti:

- Alla Soc. AURORA S.R.L. di Novate Milanese (curatore fallimentare Avv. Paolo Pernis di Milano);
- Alla Soc. SAPAM IMMOBILIARE s.r.l. in liquidazione di Roma, Via Donatello 71, in concordato preventivo,

VISTO:

- L'art.50, commi 3 – 4 - 5, del D.lgs.n.267/2000 – *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;*

TUTTO CIO' PREMESSO,

ORDINA

- Alla Soc. AURORA S.R.L. di Novate Milanese (curatore fallimentare Avv. Paolo Pernis di Milano);
- Alla Soc. SAPAM IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE di Roma, Via Donatello 71, in concordato preventivo,

di procedere, **entro 5 gg. dalla notifica del presente atto**, all'attuazione degli interventi necessari alla riparazione degli scarichi di acque nere che ora avvengono all'interno dell'autorimessa, alla pulizia degli spazi in genere con particolare attenzione alla presenza di rifiuti pericolosi (siringhe usate), alla rimozione dei rifiuti urbani in genere compresi gli ambiti interessati da giacigli di fortuna. Il tutto al fine di ripristinare l'operatività delle vie di fuga dell'intero complesso immobiliare, il decoro e l'igiene degli spazi privati destinati ad autorimessa, e gravati da uso pubblico, al fine, altresì, di garantirne la pacifica fruizione da parte della popolazione residente e dall'utenza in genere degli spazi, e di prevenire ed il riproporsi i fenomeni di cui sopra.

Ad intervento ultimato dovrà essere trasmessa a questo Comune la documentazione, anche fotografica, comprovante la realizzazione di quanto ordinato.

AVVERTE

Che, in caso di inadempimento, si incorrerà nelle sanzioni previste dalle normative vigenti nonché nell'applicazione dell'art.650 del Codice Penale.

AVVERTE inoltre

Che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (T.A.R.) entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza o dall'avvenuta piena conoscenza del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199).

DISPONE

La notifica del presente atto:

- Alla Soc. AURORA S.R.L. di Novate Milanese (curatore fallimentare Avv. Paolo Pernis di Milano).
- Alla Soc. SAPAM IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE DI ROMA, Via Donatello 71, in concordato preventivo.

Che la presente ordinanza sia:

- Pubblicata all'Albo Pretorio online;
- Trasmessa al dirigente dell'Area 5, 6 e 7 di questo Comune per gli adempimenti di competenza;

- Trasmessa al Comando di Polizia locale di questo Comune per i controlli di competenza;
- Trasmessa alla Procura della Repubblica di Lecco;
- Trasmessa alla Prefettura di Lecco;
- Trasmessa alla Questura di Lecco;
- Trasmessa all'ATS di Lecco.

Dalla Residenza municipale, li 17 aprile 2018.

IL SINDACO
Virginio Brivio